

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE IN SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, (L 37)

(approvato dal CCS nella seduta del 27.3.2013)

1. Modalità di svolgimento della prova finale di laurea triennale

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, per il conseguimento della Laurea triennale, lo studente deve sostenere una prova finale che accerti il livello conseguito nell'acquisizione delle conoscenze di base e caratterizzanti del Corso, sia, qualora prevista dall'ordinamento didattico, la specifica preparazione professionale.

La prova finale del Corso di Laurea triennale in *Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale* (L 37), nel seguito CL, consiste nella redazione, presentazione e discussione di un elaborato scritto, secondo le modalità definite dal successivo paragrafo 3.

2. Modalità di accesso alla prova finale di laurea triennale

Per essere ammesso alla prova finale di laurea triennale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data di svolgimento della sessione di laurea, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del CL, con l'eccezione dei CFU previsti per la prova finale nel manifesto degli studi, che vengono acquisiti all'atto del superamento della prova stessa. Lo studente che intende sostenere la prova finale di laurea deve avanzare la domanda ad un professore o ricercatore, o anche a un docente a contratto purché afferente al CL, che in caso di accettazione assume la funzione di relatore apponendo la firma sulla domanda contenente l'indicazione della tematica oggetto dell'elaborato finale. Lo studente è tenuto a presentare la richiesta, completa della firma del relatore, alla Segreteria Didattica del Consiglio dei Corsi di Studio di appartenenza, nel seguito CCS, almeno 4 (quattro) mesi prima della sessione di laurea in cui lo studente intende sostenere la prova finale. Nel caso in cui lo studente non riesca a individuare un relatore può presentare la richiesta di assegnazione dell'elaborato finale direttamente al Coordinatore del CCS, che provvede ad assegnare un relatore d'ufficio. Eventuali modifiche della tematica oggetto dell'elaborato finale di laurea triennale e/o del relatore possono essere deliberate dal CCS, a seguito di motivata richiesta dello studente.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, all'inizio dell'anno accademico, i professori e ricercatori, anche a contratto, afferenti al CL, possono comunicare al Coordinatore del CCS i temi disponibili come argomenti degli elaborati scritti. Il Coordinatore rende pubblico l'elenco dei temi disponibili mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Laurea. Nel corso dell'anno accademico è comunque possibile aggiornare l'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

3. Caratteristiche dell'elaborato finale

L'elaborato finale può avere carattere bibliografico, progettuale o può essere un saggio breve su un tema mono o pluri-disciplinare.

Tra le tipologie dell'elaborato finale rientrano:

- 1) rassegna bibliografica su un tema assegnato da un relatore
- 2) saggio breve su un tema individuato nell'ambito di una disciplina del percorso curriculare;
- 3) saggio breve su una tematica interdisciplinare;
- 4) saggio breve su una tematica connessa con l'attività di stage/tirocinio curriculare;
- 5) presentazione di un caso di studio.

L'elaborato dovrà essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea 1,5, lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro, stampato in modalità fronte-retro.

La lunghezza complessiva dell'elaborato finale comprensiva di bibliografia non potrà essere superiore a 30 cartelle.

L'elaborato finale, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni e aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo. Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studio di iscrizione dello studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente".

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Facoltà per qualsiasi ragione, il Coordinatore del CCS provvede alla sua sostituzione, sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. Il relatore è tenuto a partecipare alla discussione dell'elaborato finale in seduta di laurea. In caso di impedimento, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore del CCS, che provvederà a nominare un sostituto.

4. Commissione di Laurea

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea triennale, sono nominate dal Preside o dal Coordinatore del CCS, e sono composte da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti effettivi tra professori e ricercatori afferenti al CL. Il provvedimento di nomina della Commissione deve prevedere, oltre ai componenti effettivi, anche almeno 2 (due) componenti supplenti. I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla sessione di laurea devono comunicare per iscritto al Coordinatore del CCS le motivazioni della loro assenza, di norma almeno 48 ore prima dell'inizio della sessione di laurea, al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti. Le funzioni di Presidente della Commissione di Laurea sono svolte dal Preside/Coordinatore del CCS/ o da un suo Delegato, scelto tra i componenti effettivi della Commissione di Laurea. Possono, altresì, far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono relatori, anche docenti a contratto ed esperti esterni.

5. Determinazione del voto di laurea

La votazione iniziale di ammissione alla prova finale deriva dalla carriera dello studente e si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati agli insegnamenti. Nel calcolo della media pesata non si tiene conto del voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera

Per il calcolo della votazione iniziale devono essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi". Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici). La votazione iniziale è incrementata in funzione del numero delle lode conseguite dallo studente, nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode, fino al raggiungimento di un incremento massimo di 3 punti.

La Commissione di Laurea, qualunque sia il numero di componenti (da un minimo di 7 ad un massimo di 11) dispone di un punteggio complessivo pari a 7 voti. La Commissione assegna un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito nei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, etc.), a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico della Facoltà.

La Commissione dispone di ulteriori punti da attribuire al laureando che abbia completato i

suoi studi nella durata legale del corso di laurea così determinati: a) nel caso di laurea nella sessione estiva: 2 punti; b) nel caso di laurea nella sessione autunnale: o nel caso di laurea nella sessione straordinaria: 1 punto. Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino per eccesso o difetto. In caso di pieni voti assoluti, la Commissione, può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore 102/110.

6. Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sessione estiva dell'anno accademico 2012-2013. In prima applicazione il termine di cui all'art. 2 è ridotto a un mese.

Gli studenti che hanno già fatto richiesta di assegnazione della tesi di laurea prima dell'emanazione del presente regolamento potranno esercitare l'opzione di aderire alle disposizioni dello stesso.

Per gli aspetti non esplicitamente disciplinati da questo Regolamento, si rimanda alle Delibere vigenti del Senato Accademico in materia. In particolare, in vigore della delibera del S.A. 6 novembre 2012, il presente Regolamento non si applica ai Corsi di Studio disattivati e ad esaurimento.

Il Regolamento viene pubblicato sul sito web della Facoltà/Corso di Studio.